

Documento firmato digitalmente
Il Relatore
ANTONIO FRANCESCO ESPOSITO

Il Presidente
ANDREA MEMMO



Sentenza n. 536/2025
Depositata il 17/03/2025
Il Segretario
GABRIELE MANCARELLA

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 5, riunita in udienza il 18/11/2024 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:

MEMMO ANDREA, Presidente
ESPOSITO ANTONIO FRANCESCO, Relatore
MELA ANTONIO, Giudice

in data 18/11/2024 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 1918/2024 depositato il 09/07/2024

proposto da

A

Difeso da

Carlo Mormando -
Matteo Sances -

ed elettivamente domiciliato presso

contro

Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Lecce

elettivamente domiciliato presso dp.lecce@pce.agenziaentrate.it

Ag. entrate - Riscossione - Lecce

elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920230C } IRPEF-ALTRO

a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 440/2024 depositato il

18/11/2024

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Ar _____ impugna – deducendo i motivi che saranno illustrati in prosieguo - la cartella di pagamento in epigrafe indicata, dell'importo complessivo di € 20.515,29, relativa ad IRPEF per l'anno d'imposta 2016, emessa a seguito del controllo automatizzato ex art. 36 bis d.P.R. n. 600/1973 e notificata il 14.05.2024 al ricorrente nella qualità di erede del padre Vi _____, deceduto in data 28.01.2022.

Si sono costituite – con separati atti – l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle entrate-Riscossione resistendo al ricorso.

Il ricorrente ha depositato memorie.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si deduce: "Omesso invio della comunicazione da parte di Agenzia delle Entrate Direz. Prov.le di Lecce (violazione dell'art. 36 bis, co. 3, del DPR 600/73, nonché dell'art. 6, co. 5 della Legge n.212/2000)". Lamenta il ricorrente che l'Amministrazione finanziaria, pur avendo riscontrato errori nei dati comunicati, aveva omesso – in violazione del dettato delle norme sopra richiamate - di comunicare al contribuente l'esito della liquidazione per il tramite del c.d. avviso bonario.

2. Con il secondo motivo si deduce: "Intervenuta decadenza del concessionario per violazione dell'art. 25, co.1, lett. a) del D.P.R. n.602/1973 e non debenza delle somme". Denuncia il ricorrente la nullità della cartella di pagamento in quanto non notificata entro il termine perentorio del 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, come previsto in caso di attività di liquidazione ex art. 36 bis d.P.R. n. 600/1973.

3. Con il terzo motivo si deduce: "Violazione art. 7 della Legge n.212/2000 (Statuto del Contribuente)". Sostiene il ricorrente che non era a conoscenza delle ragioni sottese alla pretesa tributaria, in quanto la dichiarazione dei redditi sottoposta a controllo automatizzato ex art. 36 bis d.P.R. n. 600/1973 era stata presentata da altro soggetto.

4. Va prioritariamente esaminato, in applicazione del principio della «ragione più liquida», il secondo motivo di ricorso.

Il motivo è fondato.

Posto che dalla documentazione prodotta con le memorie emerge che Vi _____ i (padre e dante causa del ricorrente) ha presentato una prima dichiarazione dei redditi in data 29.01.2018 e successivamente altra dichiarazione in data 14.03.2018, va rammentato che l'art. 25 del d.P.R. n. 602/1973 stabilisce che in caso di liquidazione automatica eseguita ai sensi dell'art. 36 bis d.P.R. n. 600/1973 la cartella di pagamento deve essere notificata entro "il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione".

Pertanto la cartella di pagamento impugnata avrebbe dovuto essere notificata entro il 31 dicembre 2021. L'art. 157, comma 3, del DL 19 maggio 2020 n. 34, modificato dall'art. 22-bis del DL 31 dicembre 2020, n. 183 ("Proroga dei termini al fine di favorire la graduale ripresa delle attività economiche e sociali") prevede che: "I termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento previsti dall'articolo 25, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono prorogati di quattordici mesi relativamente: a) alle dichiarazioni presentate nell'anno 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista dagli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633".

Il DL 22 marzo 2021, n. 41 ha poi stabilito che con riferimento ai carichi "relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati «(...) b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate".

Sulla base del quadro normativo così delineato, la proroga per la liquidazione automatica della dichiarazione presentata nel 2018 è di 24 mesi, sicché il termine scade il 31 dicembre 2023.

Non può trovare invece applicazione la normativa emergenziale dettata dall'art. 67 D.L. 18/2020 (e successive modificazioni) - che prevede la sospensione dei termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso da parte degli uffici degli enti impositori, compresi quelli degli enti locali, per il periodo compreso tra l'8.3.2020 e il 31.5.2020 - posto che tale sospensione opera solo con riferimento ai termini che scadono entro il 31 dicembre dell'anno in cui è disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari per eventi eccezionali, ossia il 2020.

Il ruolo n. 2023/ 9 risulta consegnato all'Agenzia delle entrate-Riscossione in data 25.04.2023 (quando quindi non era ancora decorso il termine decadenziale); la relativa cartella di pagamento è stata tuttavia notificata il 21.05.2024, quando era ormai spirato il termine di cui all'art. 25 del d.P.R. n. 602/1973.

Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso va dunque accolto.

Stante la peculiarità della vicenda, le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso avverso la cartella di pagamento che annulla; spese compensate.